

SECONDA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente progetto di legge è redatto in virtù della previsione di cui alla l.r. 8 luglio 2014, n. 19 recante “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale” come modificata dalla l.r. 9/2019, che, all’articolo 1, comma 3, ha previsto che il Presidente della Giunta regionale presenti al Consiglio regionale, due volte l’anno, un progetto di legge di revisione normativa ordinamentale.

La seconda legge di revisione normativa ordinamentale dell’anno 2021 contiene, per gli ambiti istituzionale, economico, socio-sanitario e territoriale circoscritte e limitate modifiche, puntuali integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative.

Titolo I – Ambito istituzionale

Art. 1 (Disposizioni sull’invio al Consiglio regionale delle relazioni informative sulle attività svolte da Finlombarda S.p.A. e da Aria S.p.A. in qualità di centrale di committenza. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 23/1975 e del comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 33/2007)

Il presente articolo modifica due disposizioni normative riguardanti la trasmissione al Consiglio regionale delle relazioni informative sulle attività svolte da Finlombarda s.p.a. e dalla centrale di committenza regionale (oggi Aria s.p.a., a seguito dell’incorporazione in quella società di Arca spa avvenuta il 1° luglio 2019), contenute, rispettivamente, nella l.r. 23/1975 sulla partecipazione di Regione Lombardia a Finlombarda S.p.A e nella l.r. 33/2007 che, all’articolo 1, disciplina l’attività della centrale di committenza regionale (cui sono attribuite, altresì, le funzioni di soggetto aggregatore e stazione unica appaltante), al fine di renderle coerenti con il quadro giuridico-normativo sopravvenuto e di meglio precisare i termini di invio delle relazioni al Consiglio regionale. Nello specifico:

- il comma 1 sostituisce integralmente l’art. 4 della l.r. 23/1975, trattandosi di una disposizione ormai superata poiché rispondente ad un assetto organizzativo della società Finlombarda S.p.A non più attuale. Infatti, la previsione di relazioni trimestrali presentate al Presidente della Giunta regionale da parte di “rappresentanti regionali” costituiva un’utile fonte informativa quando Regione Lombardia deteneva solo una partecipazione nella suddetta società e, di conseguenza, il relativo consiglio di amministrazione risultava costituito anche da consiglieri non indicati da Regione. Oggi, invece, dato che la società è configurata come società in house, l’organo di amministrazione è designato integralmente da Regione in qualità di socio unico e la medesima società è sottoposta ad un controllo ben più stringente da parte di Regione (il cd. controllo analogo, disciplinato dalla DGR n. 6546 del 4 maggio 2017), che la rende, di fatto, una *longa manus* dell’amministrazione regionale e, quindi, in definitiva parte integrante della stessa Regione. In quanto società in house, il programma pluriennale delle attività di Finlombarda S.p.A. è soggetto all’approvazione della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall’art. 78 bis della l.r. 34/1978, mentre la puntuale individuazione dei compiti e delle attività ad essa affidate, la disciplina dell’effettivo esercizio e della relativa rendicontazione sono stabilite con apposita convenzione quadro stipulata con la Giunta regionale ai sensi dell’art 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006. La suddetta convenzione prevede che, annualmente, la società relazioni alla Giunta in ordine all’attività svolta.

Proprio al fine di preservare la previsione in legge della trasmissione al Consiglio regionale di una relazione informativa sull’attività della società, si propone di riformulare l’art. 4 della l.r. 23/1975 stabilendo che la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, trasmetta al Consiglio regionale la relazione informativa sull’attività svolta da Finlombarda S.p.A, predisposta annualmente sulla base della citata convenzione quadro;

- il comma 2 sostituisce il comma 5 dell’art. 1 della l.r. 33/2007, formulato in relazione all’attività dell’allora centrale di committenza Arca s.p.a., confluita, tramite il processo di fusione per incorporazione disciplinato dalla l.r. 3/2019, in Aria S.p.A., società anch’essa in house per la quale, pertanto, valgono le medesime considerazioni svolte al punto precedente per Finlombarda in tema di controllo analogo, approvazione del programma pluriennale di attività e raccordo con la Giunta regionale tramite convenzione quadro. Dato che l’oggetto sociale di Aria S.p.A. comprende l’attività

di centrale di committenza (nonché quelle ad essa connesse di soggetto aggregatore e SUA), ma anche ulteriori e diverse attività, con la nuova formulazione del suddetto comma 5 viene mantenuta ferma la previsione della trasmissione al Consiglio regionale di una relazione periodica sull'attività della centrale di committenza. Si prevede, infatti, che la Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione annuale di Aria S.p.A., predisposta sulla base della convenzione quadro, trasmetta al Consiglio regionale una relazione informativa sull'attività svolta da Aria S.p.A. nell'esercizio delle funzioni di centrale di committenza, soggetto aggregatore e stazione unica appaltante.

Art. 2 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 9/1990)

Il Piano di Comunicazione e Promozione, redatto ai sensi della l.r. 9/1990 (*Piano delle iniziative*), è lo strumento che programma tutte le attività e le iniziative di comunicazione istituzionale di Regione Lombardia, nell'ottica di una completa e corretta informazione ai cittadini sulle politiche e sui servizi regionali. Oltre a quelle della Presidenza, sono descritte le specifiche priorità di comunicazione istituzionale delle Direzioni Generali.

Nel Piano sono individuate le linee per lo sviluppo della comunicazione per l'anno e sono definite le strategie, gli strumenti di riferimento, le priorità di programmazione e le iniziative previste nei limiti delle risorse individuate dalla legge di Bilancio.

La l.r. 9/1990, all'articolo 2, prevede che:

- la Giunta Regionale formula, con propria deliberazione, il Piano annuale delle iniziative entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio annuale (comma 1);
- il Piano venga trasmesso immediatamente al Consiglio Regionale il quale, entro 20 giorni dalla data di trasmissione, può formulare osservazioni al fine di ottenere dalla Giunta chiarimenti e concordare modifiche.

Prima del passaggio in Giunta, inoltre, il Piano deve essere preliminarmente approvato dalla Commissione Comunicazione.

Per poter definire con esattezza le attività di comunicazione da inserire nel Piano le DG devono conoscere le risorse effettivamente assegnate e pertanto è necessario attendere l'approvazione del bilancio di previsione.

Per questo motivo i tempi per la redazione dei documenti definitivi da inserire nel Piano, per la sua finalizzazione grafica, per il passaggio in Commissione Comunicazione e per il conclusivo passaggio in Giunta sono molto ristretti.

Si ritiene opportuno, pertanto, estendere il termine di approvazione in Giunta da 30 a 60 giorni, termine che comunque consente l'approvazione del Piano in tempi adeguati entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento.

Titolo II Ambito economico

Art. 3 (Modifiche all'articolo 61 della l.r. 31/2008)

La prima modifica proposta è finalizzata ad aggiornare il testo normativo in materia sanzionatoria in tema di gestione delle risorse silvo-pastorali a seguito del trasferimento di funzioni in materia forestale dalle province (ad esclusione della Provincia di Sondrio) alla Regione; trasferimento avvenuto con la l.r. 19/2015 in attuazione della cd "legge Delrio".

L'altra modifica è finalizzata a correggere un refuso.

Art. 4 (Modifiche agli articoli 158 e 161 della l.r. 31/2008)

Con le modifiche al comma 3 dell'art. 158 della l.r. 31/2008 si precisa che tutte le aziende, quali che siano i servizi offerti, devono esporre il marchio nazionale, mentre quelle che offrono alloggio, oltre agli altri servizi, devono esporre anche il marchio attestante la classificazione della qualità dei servizi offerti. Tale marchio, che in sostanza è l'equivalente di una classificazione alberghiera, riporta un numero di girasoli da 1 a 5. Non si tratta, quindi, di un marchio destinato a contrassegnare prodotti agricoli o agroalimentari. Per completezza, si evidenzia che il Ministero delle politiche agricole, in data 21 novembre 2014, ha espresso parere favorevole in

ordine alla griglia di classificazione delle aziende agrituristiche lombarde quale risulta dal decreto dirigenziale richiamato.

Con la modifica al comma 1 dell'art. 161 s'intende precisare che, nello svolgimento dei controlli, deve essere verificata l'effettiva corrispondenza dell'attività svolta dagli operatori agrituristici a quanto riportato nel certificato comprovante la connessione dell'attività agriturbistica rispetto a quella agricola che deve rimanere prevalente.

Si tratta in altri termini di verificare se quanto rilevato nel corso di verifiche ispettive corrisponde a quanto dichiarato al fine di ottenere il rilascio del certificato di connessione in relazione, ad esempio, a superfici coltivate, colture agricole, capi di bestiame allevati, trasformazioni agro-alimentari.

Art. 5 (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 6/2010)

Le modifiche all'articolo 21 della l.r. 6/2010 attengono all'aggiornamento delle disposizioni in materia di carta di esercizio nominativa per lo svolgimento del commercio su area pubblica.

Nel dettaglio, la modifica proposta al comma 1, lettera a) si rende necessaria per chiarire meglio le competenze dei comuni e degli operatori che svolgono l'attività di commercio su area pubblica relativamente alla gestione della carta di esercizio. La carta di esercizio nominativa, infatti, non viene rilasciata dai comuni, ma viene generata da un sistema informatico, a seguito della compilazione, da parte dell'operatore, di un applicativo appositamente predisposto. La modifica pertanto è volta ad allineare la disciplina normativa vigente alle attuali modalità per la formazione del documento, prescrivendo che l'operatore ne sia in possesso.

Inoltre, si prevede di estendere l'obbligo del possesso della carta di esercizio a tutti gli operatori che svolgono l'attività di commercio su area pubblica, includendo anche gli operatori che esercitano l'attività esclusivamente su posteggio isolato. Tale modifica, è giustificata dal fatto che a fine 2021 verrà introdotta la Carta di Esercizio Virtuale che includerà sia le informazioni relative alla Carta di esercizio, sia quelle relative alle attestazioni annuali (comprese le richieste di attestazioni), semplificando le modalità per la relativa compilazione, nonché per lo svolgimento delle operazioni di controllo da parte del comune e consentendo agli operatori di esibire la Carta in questione, direttamente dalla gallery del proprio smartphone. In questo modo, anche per i titolari di soli posteggi isolati sarà sufficiente possedere la Carta di Esercizio Virtuale senza dover, ogni anno, stampare o salvare in formato .pdf la nuova attestazione.

Al riguardo si precisa che la carta di esercizio virtuale non è un nuovo documento richiesto agli operatori, ma una nuova modalità di lettura dei due documenti ad oggi già esistenti: carta di esercizio ed attestazione annuale. A partire dal 2022, quindi, tutti gli operatori autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, dovranno comunque possedere la carta di esercizio e l'attestazione annuale secondo la normativa attualmente vigente, non più in forma cartacea o in formato .pdf, ma mediante un file in formato immagine (scaricabile mediante apposita funzione presente nell'applicativo informatico) contenente un qr code attraverso il quale gli organi di controllo possono verificare i dati di sintesi dei due documenti sopra citati.

Considerato che le modalità attuative dell'articolo 21, comma 10 oggetto di modifica devono essere disciplinate con delibera di Giunta regionale e che si rende necessario fornire un adeguato lasso di tempo agli operatori per provvedere alla compilazione o all'aggiornamento della carta di esercizio, inserendo gli estremi delle autorizzazioni riferite ai posteggi isolati, si ritiene che tali adempimenti possano essere adeguatamente effettuati entro il 31 agosto 2022. La sanzione di cui all'articolo 27, comma 7 della l.r. 6/2010 sarà, quindi, per i suddetti operatori, applicabile a partire dal primo settembre 2022.

La modifica di cui al comma 1, lett. b) è volta a sostituire l'attuale obbligo di esibizione della carta di esercizio sull'attrezzatura di vendita, non più attuale date le modalità informatiche di formazione di tale documento, con l'obbligo di esibire la carta di esercizio ad ogni controllo degli organi di vigilanza.

Art. 6 (Modifiche agli articoli 89 bis e 101 della l.r. 6/2010)

La modifica all'articolo 89 bis della l.r. 6/2010 attiene alla disciplina attuativa di quanto previsto dal D. Lgs. 257/2016. Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi", recepito con l.r. 15/2017 di modifica della l.r. 6/2010, sono stati introdotti obblighi per l'installazione di impianti a metano e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici per i distributori già esistenti con erogato, al 31.12.2017, superiore a 10 milioni di litri.

Con la stessa l.r. 15/2017 sono state introdotte sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento agli obblighi di realizzazione delle attrezzature di erogazione del prodotto metano.

A causa delle problematiche insorte a seguito dell'epidemia da COVID-19 e da quelle riscontrate dai titolari degli impianti in relazione ai tempi stimati da SNAM per l'allacciamento degli stessi impianti alla rete del metano, con la l.r. 27 novembre 2020, n. 22, al fine di non aggravare la situazione economica delle imprese del settore, sono stati prorogati i termini di applicazione della disposizione sanzionatoria di cui all'art. 89 bis, comma 4 bis, della l.r. 6/2010 in relazione all'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e metano, dal 31 dicembre 2020 al 1 gennaio 2022.

Ad oggi, su n. 16 impianti in obbligo, risultano attivati n. 2 impianti e derogati n. 6 impianti per impossibilità tecniche. In relazione agli impianti non ancora in esercizio, per la maggior parte di essi, le operazioni di allacciamento alla rete metano da parte di SNAM stanno comportando una tempistica più lunga del previsto, in relazione al rilascio dei permessi per la posa delle tubazioni e in funzione delle interferenze con le altre reti tecnologiche, causando ritardi, non imputabili ai titolari delle autorizzazioni, nella conclusione di tali operazioni che verranno ultimate nel corso del prossimo anno al fine di consentire l'erogazione del prodotto.

Pertanto, si ritiene di prorogare di alcuni mesi il termine di applicazione della disposizione sanzionatoria di cui all'art. 89 bis, comma 4 bis, della l.r. 6/2010 in relazione all'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e metano dal 1 ottobre 2022 anziché dal 1 gennaio 2022.

In relazione alle violazioni degli obblighi verificatisi fino al 30 settembre 2022 non sarà, quindi, attivata, da parte delle autorità a ciò preposte, nessuna delle fasi in cui si articola il procedimento sanzionatorio di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 689/1981.

Le modifiche di cui al comma 1, lettere b) ed c), infine, riguardano il Capo IV "Vendita del carburante per uso di autotrazione" della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, che disciplina gli impianti ad uso pubblico che erogano carburante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade nonché gli impianti ad uso privato.

Le sanzioni relative agli impianti ad uso pubblico sono contenute nell'art. 101, comma 1 della l.r. n. 6/2010, mentre nel comma 2 di tale articolo vengono indicate le sanzioni relative agli impianti ad uso privato.

Poiché, dalle segnalazioni ricevute dalle autorità competenti, è emerso che spesso si crea confusione nell'applicazione delle sanzioni, con particolare riferimento alle modifiche apportate agli impianti di distribuzione carburanti, si rende necessario chiarire, con le presenti proposte di modifica, come si applicano le sanzioni per le due diverse tipologie di impianti (pubblici e privati) e specificare alcune fattispecie sanzionatorie per gli impianti ad uso privato.

Art. 7 (Modifiche agli articoli 63, 64 e 69 della legge regionale n. 27 del 1 ottobre 2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo")

Le disposizioni oggetto di revisione disciplinano la professione del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. In particolare, gli articoli 63 e 64 riguardano l'abilitazione all'esercizio della professione che, in Regione Lombardia, avviene con l'iscrizione al registro regionale all'esito del procedimento di riconoscimento dei direttori da parte della Città Metropolitana di Milano e delle Province.

L'articolo 69 individua, invece, le sanzioni che i Comuni applicano alle agenzie di viaggi che violano, tra l'altro, la normativa regionale sui direttori tecnici.

Il 5 agosto scorso il Ministro del Turismo ha emanato il Decreto Ministeriale "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo" attuativo dell'articolo 20 del d.lgs. n. 79/2011 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio" cosiddetto Codice del Turismo.

Con il Decreto Ministeriale (DM) sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo con l'intento di dare una regolamentazione uniforme a livello nazionale della professione, fino ad oggi disciplinata da procedure abilitative differenti da regione a regione.

Si rende pertanto necessario aggiornare la legge regionale n. 27/2015 per gli aspetti non compatibili con la sopravvenuta normativa statale.

Occorre anzitutto conformare l'articolo 63 della legge regionale n. 27/2015 al DM, richiamando l'articolo 1, comma 2, dello stesso che descrive le funzioni attribuite al direttore tecnico nonché i requisiti abilitanti previsti dallo stesso.

La definizione delle modalità di attuazione delle procedure abilitative in capo a Province e Città metropolitana di Milano – in quanto funzione delegata ai sensi dell'articolo 6, comma 3 lettera a, l.r. n. 27/2015 – viene invece attribuita alla competenza della Giunta regionale per garantirne l'omogeneità a livello regionale.

Inoltre, per effetto del DM l'abilitazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano e dalle Province a coloro che vengono riconosciuti in possesso dei nuovi requisiti soggettivi, formativi e linguistici permette l'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale mentre con la normativa attualmente vigente in Lombardia l'iscrizione al registro regionale ha valore solo sul territorio regionale e con carattere di esclusività per una sola agenzia di viaggi e turismo.

La previsione che i titoli professionali rilasciati nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali, era già previsto dall'articolo 4, comma 3, d.lgs. n. 30/2006 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131".

Pertanto, il registro regionale di cui all'articolo 64, l.r. n. 27/2015, non può più avere valore abilitante e nemmeno ha ragione di essere mantenuto dopo l'entrata in vigore del DM.

La validità e l'efficacia delle abilitazioni in precedenza conseguite sulla base di disposizioni regionali viene comunque fatta salva dalla norma transitoria di cui all'articolo 3 del DM. I direttori iscritti nel registro regionale fino alla data di entrata in vigore della seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021 rimangono dunque abilitati all'esercizio della professione sul territorio regionale della Lombardia, e in via esclusiva per una sola agenzia di viaggi. L'ultimo aggiornamento del registro conseguente alle richieste di cancellazione dei direttori che ne hanno fatto richiesta è quello approvato con decreto del Direttore Generale del Turismo, marketing territoriale e moda n. 11616, del 31 agosto 2021.

Infine, le proposte di modifica dei commi 2, lett. b), e 4 dell'articolo 69 hanno lo scopo di adeguare l'impianto sanzionatorio connesso all'attività delle agenzie di viaggio e turismo alle nuove previsioni normative.

Art. 8 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 26/2014)

La modifica proposta è volta ad introdurre, nel rispetto dell'articolazione in due gradi della professione di guida alpina, quale risulta dall'art. 3, comma 1, della legge 6/1989, due livelli di formazione specifica in relazione alle attività che possono essere svolte dalle aspiranti guide.

S'intende, in sostanza, escludere la possibilità per le aspiranti guide di primo livello di svolgere non solo le ascensioni di maggiore impegno come individuate in base all'art. 8, comma 5, del r.r. 5/2017, ma anche le attività di accompagnamento e insegnamento espressamente elencate.

Viceversa, alle aspiranti guide di secondo livello sarebbero precluse le sole ascensioni di maggiore impegno.

Le suddette modifiche sono state richieste dal Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia ed auspicato anche dal Collegio nazionale, per soddisfare diverse esigenze; in primo luogo:

- aumento considerevole dei praticanti che si avvicinano all'alpinismo e in particolare all'arrampicata sportiva su roccia (per la prima volta nella storia disciplina olimpica ai Giochi di Tokyo);
- cambiamento della domanda di accompagnamento e di insegnamento in montagna (molti dei nuovi praticanti vengono da mondo del fitness e dell'outdoor).

Nelle selezioni (prove attitudinali) per aspiranti guide alpine degli ultimi anni si rileva infatti uno sbilanciamento nei curricula alpinistici a favore dell'alpinismo sportivo (arrampicata) rispetto ai candidati che risultano essere in possesso di un background alpinistico.

Da ultimo si evidenzia che la Regione Marche ha già adottato disposizioni analoghe (cfr. art. 35 della l.r. 4/1996, come modificata dalla l.r. 2 luglio 2020, n. 26) senza incorrere in un'impugnazione.

Titolo III – Ambito socio-sanitario

Art. 9 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 1/2003)

La modifica proposta si rende necessaria in quanto l'approvazione dei bilanci delle ASP è subordinata alla conclusione dei percorsi di riconoscimento definitivo delle assegnazioni da parte della DG Welfare. Solo a seguito dell'avvenuta definizione dei budget finali ai singoli erogatori si può fornire una rappresentazione veritiera e puntuale della misura dei ricavi delle ASP. Per tale motivo si propone l'allineamento al termine prescritto (31 maggio, ex art. 22, comma 11, della l.r. 33/2009 ovvero termine ulteriore fissato con DGR nel caso in cui, come per il consuntivo 2020, si renda necessario prorogare tale termine) per l'approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie pubbliche.

Titolo IV – Ambito territoriale

Art. 10 (Introduzione dell'articolo 27 bis alla l.r. 16/2016 in tema di decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico)

Con la presente proposta normativa si ritiene opportuno disciplinare quei casi in cui, su richiesta motivata dell'ente proprietario, viene meno il vincolo di destinazione ai servizi abitativi pubblici degli alloggi che, in quanto ricompresi in fabbricati realizzati da almeno trent'anni e dichiarati espressamente, con atto dell'autorità competente, inagibili o inabitabili per un tempo sufficientemente lungo (almeno cinque anni continuativi), abbiano di fatto perso la capacità di svolgere la loro tipica funzione sociale. Il periodo di trenta anni è individuato in base al periodo di ammortamento di un bene immobile. A seguito di richieste di supporto tecnico provenienti dai Comuni, si ipotizza che potrebbero essere coinvolti circa 100 alloggi sul totale di 61.829 posseduti dai Comuni lombardi (fonte: Rapporto annuale al Consiglio Regionale - anno 2020, approvato con d.g.r. XI/5127 del 02/08/2021).

Occorre sottolineare che si tratta di problemi attualmente non risolvibili in alcun modo attraverso le ordinarie procedure previste dalla disciplina vigente che prevede esclusivamente il percorso dell'alienazione, non sempre applicabile a causa degli stringenti vincoli normativi.

Al comma 1 si stabilisce in presenza di quali condizioni l'ente proprietario degli alloggi possa chiedere a Regione Lombardia la decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico gravante sui medesimi alloggi: deve trattarsi di alloggi destinati a SAP, compresi in un fabbricato realizzato da almeno trent'anni e dichiarato interamente inagibile o inabitabile per un periodo continuativo di almeno cinque anni, per i quali non sia stato possibile procedere al relativo recupero.

Il comma 2 prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, definisca i criteri di valutazione dell'istanza presentata dall'ente proprietario nonché le modalità della relativa presentazione. Nel definire i criteri la Giunta deve tenere conto, oltre che della condizione relativa all'impossibilità di aver proceduto al recupero dei suddetti alloggi, anche dell'offerta abitativa nel comune e nell'ambito territoriale di riferimento nonché dei finanziamenti pubblici di cui hanno beneficiato le unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico, in modo da consentire una valutazione ampia e completa.

Il comma 3 stabilisce che, qualora la richiesta dell'ente proprietario sia accolta, il dirigente regionale competente adotti i provvedimenti necessari per la decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico. Si dispone, inoltre, che i proventi derivanti da eventuale alienazione o valorizzazione dei beni immobili non più soggetti a vincolo siano utilizzati per la manutenzione del patrimonio destinato a servizio abitativo pubblico.

Infine, il comma 4 prevede che gli alloggi per cui sia stata disposta la decadenza dal vincolo SAP non siano considerati ai fini del calcolo dei limiti percentuali massimi stabiliti dall'art. 28, commi 2 e 2 bis, della l.r. 16/2016, entro i quali gli enti proprietari possono procedere all'alienazione o alla valorizzazione di alloggi.

Art. 11 (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 6/2012)

Il presente articolo reca diverse modifiche all'art. 7 della l.r. 6/2012. Nello specifico:

- la modifica al comma 5 (*lettera a*) è diretta ad attribuire alle Agenzie TPL autonomia patrimoniale, affinché le stesse possano costituire un proprio patrimonio comprendente i beni mobili e immobili necessari allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale di competenza. L'approvazione della l.r. n. 6/2012 è stata preceduta dal confronto con tutti gli *stakeholders* del sistema e da un lungo periodo di studio che ha riguardato, tra le altre cose, la forma giuridica degli enti di governo dei bacini

territoriali omogenei ed ottimali definiti dalla medesima legge. Difatti, con la l.r. n. 6/2012 è stata data attuazione alla normativa nazionale (art. 3 bis, co. 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), che imponeva lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Sono state quindi individuate le Agenzie per il trasporto pubblico locale quali enti pubblici non economici chiamati a svolgere funzioni di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale. Le Agenzie, pertanto, nascono come agenzie c.d. “leggere” in quanto chiamate a svolgere essenzialmente attività di programmazione e di gestione di funzioni amministrative, nonché di coordinamento. Tale ruolo è confermato anche dalla relazione illustrativa al PDL n. 103 “Proposta di progetto di legge “Disciplina del settore dei trasporti” nella quale è precisato che: *“Viene individuato un nuovo strumento per la gestione associata delle funzioni relative al trasporto pubblico locale: le Agenzie per il trasporto pubblico locale. Tali Agenzie consentiranno una programmazione più coerente ed efficace tra i servizi di area urbana, interurbana e regionale, superando le attuali difficoltà di coordinamento tra i diversi soggetti attualmente responsabili dei servizi di trasporto”*. Alle Agenzie, quindi, nate con l’obiettivo prioritario di ottimizzare la gestione dei servizi di tpl in un contesto difficile di frammentazione della governance (12 comuni per servizi urbani, 12 province per servizi interurbani), non potevano che essere conferite, da principio, le sole funzioni di programmazione e coordinamento per evolvere verso un sistema più efficiente, efficace ed integrato. Ora che le Agenzie hanno consolidato e sviluppato le competenze e le esperienze nel settore TPL, con la presente proposta si intende rafforzare il loro ruolo, favorendo il passaggio alle agenzie c.d. “pesanti”, prevedendo che possono essere proprietarie anche di beni, infrastrutture e impianti funzionali al trasporto pubblico locale e possono altresì esercitare le ulteriori funzioni - relative all’organizzazione e gestione della mobilità complessiva e dei servizi complementari per la mobilità pubblica - che gli enti locali stabiliscano di esercitare in forma associata nelle medesime agenzie. La valorizzazione ed il potenziamento del ruolo delle Agenzie, con la possibilità di acquisire al loro patrimonio beni mobili e immobili, deriva inoltre dal fatto che gli atti statali che disciplinano i finanziamenti per l’acquisto di materiale rotabile ed infrastrutture di supporto stabiliscono che detti beni siano gravati da vincolo di reversibilità in favore dell’amministrazione pubblica istituzionalmente competente, ruolo quest’ultimo che la l.r. 6/2012 attribuisce proprio alle Agenzie;

- le modifiche al comma 10.4 si rendono necessarie per:
 - precisare che, per alcuni organi delle Agenzie TPL (es. C.d.A.), la scadenza naturale è riferita alla durata dell’incarico anziché a quella del contratto (*lett. b*));
 - individuare, una volta nominato il rappresentante dei comuni non capoluogo, l’organo competente a convocare, entro un termine massimo, l’assemblea nella sua rinnovata composizione, a cui spetterà approvare le modifiche per l’adeguamento dello statuto nonché eleggere il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione, ciò al fine di evitare possibili dubbi in merito alla procedura da applicare, che sarà così uniforme per tutte le agenzie (*lett. c*));
- la modifica al comma 14 (*lettera d*)) è diretta a specificare le ulteriori funzioni - relative all’organizzazione e gestione della mobilità complessiva e dei servizi complementari per la mobilità pubblica - che gli enti locali, ai sensi degli articoli 4, comma 7, 5, comma 3, e 6, comma 7, della stessa l.r. 6/2012, possono stabilire di esercitare in forma associata nell’ambito delle Agenzie TPL.

Art. 12 (Disposizioni sulla durata delle convenzioni tra Regione e consorzi di bonifica per la gestione dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale e dei canali e corsi d’acqua demaniali già compresi nel reticolo idrico principale e trasferiti dalla Regione in gestione ai consorzi di bonifica. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2009)

Il progressivo consolidamento delle ormai numerose convenzioni con i Consorzi di Bonifica, riferite a misure ed interventi per la riqualificazione, miglioramento ambientale e fruitivo, presidio, manutenzione e difesa

idraulica del reticolo principale e dei canali e corsi d'acqua demaniali, ha evidenziato la necessità di rendere più flessibile la loro durata e di precisare che il concetto di rinnovo (ovvero di nuova convenzione con il consorzio di bonifica interessato) include, fermo restando il mantenimento delle medesime procedure previste per la stipula, l'adeguamento di risorse ed attività alle mutate esigenze del territorio, compatibilmente con le risorse del bilancio regionale.

La proposta di modifica dell'articolo 6, commi 12 bis e 12 quinquies, della l.r. 10/2009, quindi, intende facilitare la calibrazione dell'impegno degli enti in modo più aderente alle effettive necessità del territorio, già oggi declinate in programmi (degli interventi da realizzare) di durata annuale, e alla capacità operativa dei soggetti coinvolti.

E' fatta comunque salva la possibilità di stipulare convenzioni di durata triennale e di rinnovarle per pari periodo (mediante riformulazione del comma 12 bis), come attualmente previsto.

Si inserisce, inoltre, una specifica indicazione per la trasmissione della relazione sullo stato di avanzamento delle attività (SAL) relativamente alle convenzioni di durata fino ad un anno (con modifica del comma 12 quinquies).

Infine, al comma 2 si prevede che le nuove disposizioni possano applicarsi - con esclusivo riferimento ai rinnovi - anche alle convenzioni in essere all'entrata in vigore della norma modificata.

Art. 13 (Modifiche agli articoli 29 e 30 della l.r. 26/2003)

La proposta di modifica degli articoli 29 e 30 della l.r. 26/2003 è volta ad aggiornare i riferimenti programmatici in materia di energia e clima prevedendo, in particolare, il PREAC (invece dell'attuale PEAR) come atto di programmazione in materia di energia e clima, che integra la dimensione energetica con quella climatica, analogamente a quanto avviene a livello europeo (Regolamento "Governance" - Reg. 2018/1999 che, a livello europeo, attua tale integrazione mediante la previsione dei "Piani Nazionali Integrati per l'Energia ed il Clima") e come indicato dall'Accordo di Parigi del 2015. Tale approccio è già oggetto dell'Atto di Indirizzo consiliare per la predisposizione del PREAC (dcr 1445 del 24/11/2020), che ha considerato tutte le emissioni climalteranti, e non solo quelle di carattere energetico.

Le modifiche proposte sono volte a valorizzare le fonti rinnovabili e l'autoconsumo, come obiettivo primario da conseguire nell'ambito dei contenuti del nuovo PREAC. L'autosufficienza energetica, riferita alle centrali termoelettriche che producono energia da fonti fossili, non è più un punto qualificante, considerata l'esistenza di un mercato che opera a scala europea; si propone, pertanto, anche la soppressione del riferimento normativo all'area limitrofa alla centrale (modifiche alla lettera c) del comma 1 dell'art. 30 della l.r. 26/2003).

Le modifiche introdotte al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 26/2003 incidono sull'orizzonte temporale delle previsioni del Piano, che sono finalizzate ad assicurare coerenza con gli attuali indirizzi strategici italiani ed europei, che, attualmente, considerano il 2030 e il 2050 come scenario temporale di riferimento. In ragione degli obiettivi di medio e di lungo termine che avrà il nuovo PREAC, si prevede che l'aggiornamento potrà essere effettuato con periodicità quinquennale o con periodicità derivante dagli obiettivi fissati da fonti normative o pattizie sopravvenute (lettera e) del comma 1 della proposta). Tale modifica è necessitata anche dalla circostanza che il quadro regolatorio europeo in materia di energia e clima è in continua evoluzione e la programmazione regionale deve tenerne conto per riflettere i mutamenti nel frattempo intervenuti in sede europea (nel 2017 Pacchetto Clean energy package, nel 2019 "Green Deal Europeo", nel 2020 proposta di "legge europea sul clima", nel 2021 Regolamento 2021/1119/UE). In tale prospettiva, conseguentemente, le modifiche proposte alle lettere a) ed f) del comma 1 della proposta intendono rimuovere dalla l.r. 26/2003 riferimenti programmatici non più attuali o ormai privi di effetto.

Art. 14 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 9/2005)

La modifica è volta ad assicurare un corretto coordinamento interno tra disposizioni dell'articolo 3, commi 2 e 3, della l.r. 9/2005, come modificata dalla l.r. 12/2020. Il vigente comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della l.r. 9/2005 reca, infatti, un errato richiamo interno, che si propone di modificare. In sostanza, si tratta di una rettifica del rinvio all'ambito di riferimento per l'organizzazione del servizio di vigilanza ecologica da parte delle Province e della Città metropolitana di Milano, che è affidata a tali enti nel territorio provinciale che non sia già di competenza di altri enti ai sensi del comma 3, lettere da a) a c), dello stesso articolo 3 della l.r. 9/2005; tale previsione si trova alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 3, della l.r. 9/2005, anziché alla lettera c).

Art. 15 (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 15/2021)

La proposta di modifica normativa è volta a recepire nell'ordinamento regionale le modifiche apportate dal DL 77/2021 in sede di conversione in L. n. 108/202, che, all'art. 37 bis (*Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo*), ha esplicitamente escluso che la preparazione dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio da defecazione possa essere condotta con l'utilizzo di fanghi di depurazione.

Per effetto di tale sopravvenuta modifica normativa statale alcune disposizioni dell'articolo 15 della l.r. 15/2021, la cui operatività era prevista con decorrenza 1° febbraio 2022, sono divenute inapplicabili e si procede, pertanto, alla loro abrogazione; segnatamente, ci si riferisce alle seguenti disposizioni:

- comma 1, laddove si indicano quali fanghi possono essere utilizzati per la produzione di gessi di defecazione e carbonati di calcio da defecazione;
- comma 3, che estende ai gessi di defecazione e ai carbonati di calcio da defecazione ottenuti da fanghi di depurazione le regole di tracciabilità previste dagli articoli 9, comma 3, 13 e 15 del d. lgs. 99/1992;
- commi 4 e 5, che estendono l'applicazione delle disposizioni ivi contenute ai gessi di defecazione e ai carbonati di calcio da defecazione prodotti utilizzando fanghi di depurazione.

L'intervento normativo nasce dall'esigenza di assicurare un quadro regolatorio certo ed armonico sia a favore delle autorità competenti (già tenute a riesaminare i propri atti autorizzativi alla sopravvenuta modifica normativa statale sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 - art. 29 octies, comma 4, lett. d), per impianti AIA e art. 208, comma 12 bis, per i restanti impianti), sia a favore degli enti di controllo.

Art. 16 (Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica dell'art. 5 bis, comma 2, della l.r. 73/1989, come introdotto dall'art. 1 della l.r. 5/2021, abrogazione dell'art. 55 quater della l.r. 31/2008, come introdotto dall'art. 11 della l.r. 7/2021, modifica dell'art. 41, comma 3, della l.r. 26/1993, come sostituito dall'art. 21 della l.r. 8/2021, modifica dell'art. 23, comma 4, della l.r. 6/2015, come modificato dall'art. 5 della l.r. 8/2021, modifica dell'art. 27 bis della l.r. 6/2015 come introdotto dall'art. 19 della l.r. 15/2021, modifica dell'art. 4, comma 1, lett. e) della l.r. 15/2021, abrogazione del comma 3 dell'art. 2 della l.r. 6/2016)

La modifica al comma 2 dell'art. 5 bis della l.r. 73/1989, come introdotto dall'art. 1 della l.r. 5/2021, si rende necessaria per onorare l'impegno assunto con il Governo con nota prot. A1.2021.0270828 del 01/06/2021 a seguito delle osservazioni formulate dal Dipartimento per gli Affari europei. In particolare, si elimina la disposizione relativa alla valorizzazione di un segno distintivo proprio della Regione, in quanto ritenuta lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, nonché del diritto europeo in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi.

L'abrogazione dell'art. 55 quater della LR 31/2008, come introdotto dall'art. 11 della l.r. 7/2021, è finalizzata ad onorare l'impegno assunto con il Governo con nota prot. A1.2021.0310373 del 05/07/2021 a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero della Transizione ecologica riferite, in particolare, alla prevista "verifica preliminare" (nell'ambito di bandi per accesso a contributi) di interventi proposti nel settore forestale rispetto alla loro compatibilità con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali e alle misure di conservazione della Rete Natura 2000, verifica a cura dei rispettivi enti gestori, in quanto l'introduzione di tale verifica è stata ritenuta contrastante con la normativa statale di riferimento.

La modifica al comma 3 dell'art. 41 della l.r. 26/1993, come sostituito dall'art. 21 della l.r. 8/2021, è stata introdotta per onorare l'impegno assunto con il Governo con nota prot. A1.2021.0327512 del 20/07/2021 a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero della Transizione ecologica. Tale modifica consiste nel precisare che gli operatori espressamente abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio all'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica devono essere selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica "su programmi ISPRA". La disposizione risulterebbe altrimenti in contrasto con l'art. 19 della legge 157/1992.

La modifica dell'art. 23, comma 4 della LR 6/2015 come modificato dall'articolo 5 della LR 8/2021 si predispone per onorare l'impegno assunto con il Governo con nota A1.2021.0314512 del 09/07/2021 a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Interno e della Giustizia.

In particolare, si modifica la disciplina relativa agli strumenti di autotutela in dotazione alla polizia locale, in quanto ritenuta lesiva della competenza esclusiva statale in materia di armi, specificando che le pistole al peperoncino sono quelle non qualificabili come armi ai sensi della normativa statale.

La modifica dell'art. 27 bis della LR 6/2015 come introdotto dall'art. 19 LR 15/2021 si rende necessaria per onorare l'impegno assunto con il Governo con nota prot. A1.2021.0398531 del 21/09/2021 a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Interno.

In particolare, si riscrive la disposizione relativa all'attività degli istituti di vigilanza privata in quanto ritenuta lesiva della competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica che prevede che gli istituti di vigilanza privata svolgano attività consistenti nella vigilanza e custodia di beni mobili e immobili.

La modifica della lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 15/2021 istitutiva del "Fondo per gli equilibri di bilancio e copertura degli investimenti" consiste nell'eliminare il rimando, nella attuale previsione normativa, alla procedura di utilizzo dell'art. 40 comma 4 della l.r. 34/78 poiché il suddetto fondo non rientra tra i fondi di riserva di cui all'art. 48 del Dlgs 118/2011 e pertanto soggiace, come un ordinario capitolo di spesa, alle ordinarie regole di utilizzo di cui all'art. 51 comma 1 dello stesso D.lgs. In tal modo si recepisce un'osservazione del MEF.

Con l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 2 si elimina, come concordato con il MEF, il riferimento alle assegnazioni statali nella norma finanziaria della legge 16/2021; ciò è possibile perché la copertura finanziaria della legge in oggetto è assicurata con le risorse regionali e le risorse statali citate potranno in ogni caso essere utilizzate per il finanziamento degli interventi previsti qualora, una volta assegnate, sia confermata la stessa finalità della spesa.

Art. 17 (Entrata in vigore)

L'articolo dispone l'entrata in vigore della legge.